

Allegato A

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI PROGRESSIONE DI CARRIERA VERTICALE EX ART. 52, COMMA 1-BIS, D.LGS. N. 165/2001 E ART. 13 DEL CCNL 16/11/2022 COSI' COME MODIFICATO DAL COMMA 6 DALL'ART. 12 DEL CCNL 2022-2024 DEL 23/02/2026.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le progressioni di carriera straordinarie di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022, riservate al personale dipendente in possesso dei requisiti di cui alla *Tabella C* allegata al medesimo contratto collettivo, mediante passaggio alla categoria superiore e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii.
2. Il presente regolamento viene inoltre integrato dall'art. 12 "Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di classificazione professionale" del nuovo CCNL 2022-2024 secondo cui "1. All'art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, le parole "maturate ed effettivamente utilizzate dalla amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle parole "maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni di appartenenza", ed inoltre le parole "31.12.2025" sono sostituite dalle parole "31.12.2026".2. Alla Tabella C – tabella di Corrispondenza, allegata al CCNL Funzioni locali del 16.11.2022 dopo le parole "diploma di scuola secondaria di secondo grado" sono aggiunte le parole "o titolo equipollente secondo quanto stabilito, in materia, da norme di legge o di regolamento".
3. La disciplina di cui al presente regolamento si aggiunge, esclusivamente per il periodo contrattualmente fissato, a quella ordinariamente prevista ex art. 52, comma 1-*bis*, del d.lgs. 165/2001 già regolamentata d.G.c. n. 129 del 31/12/2024.

ARTICOLO 2 – PROGRESSIONE VERTICALE ART. 13 DEL CCNL 16/11/2022

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina contrattuale collettiva, le progressioni di carriera di cui al presente articolo configurano una procedura di accesso all'impiego pubblico e sono pertanto regolate, in quanto applicabili, dai principi e dalle norme vigenti in materia.
2. L'effettuazione delle progressioni mediante accesso alla categoria superiore, in particolare, comporta la cessazione per dimissioni dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, nell'area superiore. La fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro, tra le quali il periodo di preavviso e il periodo di prova.
3. L'effettuazione di ciascuna progressione di carriera è stabilita dall'Amministrazione, mediante specifica e motivata previsione negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale e nel limite della quota massima del 50% dei posti, con riferimento alla medesima categoria, di cui si prevede la copertura entro la programmazione stessa.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA

1. Il Servizio competente in materia di personale provvede all'emanazione di un avviso per l'effettuazione delle progressioni di carriera straordinarie di cui al presente regolamento, contenente l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri o parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti.
2. L'Avviso di cui al comma precedente viene pubblicato nel sito internet per quindici (15) giorni consecutivi.
3. Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'Avviso. L'istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura. L'Avviso prevede un termine per la presentazione delle istanze da parte del personale di almeno giorni quindici (15) dalla sua pubblicazione.
4. Possono partecipare alla procedura per beneficiare della progressione di carriera di cui al presente articolo i dipendenti a tempo indeterminato dell'ente che siano in servizio attivo alla data di avvio della procedura correlata nonché alla data di sua conclusione.
5. Fatto salvo quanto specificato dall'Avviso, sono requisiti necessari per la partecipazione quelli previsti dal contratto collettivo nazionale.
6. Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta di stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, in favore del vincitore della selezione.
7. Il Servizio competente in materia di personale provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai dipendenti, onde verificare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura comparativa. Il Responsabile del Servizio competente in materia di personale, con propria determinazione, dispone l'ammissione o l'esclusione dei dipendenti che hanno presentato la propria candidatura. Della eventuale esclusione viene data motivazione espressa.
8. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, è svolta dal Servizio competente in materia di personale.
9. Il Servizio competente in materia di personale definisce il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando i criteri ed il relativo peso percentuale sulla base di quanto stabilito nell'Avviso.
10. Eventuali competenze professionali maturate dai dipendenti possono essere utilmente valutate ai fini della procedura in parola.
11. La progressione di carriera viene attribuita al dipendente meglio classificato in graduatoria agli esiti della definizione di una procedura valutativa, a cura del Servizio competente in materia di personale, in conformità ai requisiti, ai criteri e alla procedura definiti dalla fonte legale, dal Ccnl e dal presente regolamento.